

# **Codice Penale**

## **Libro Secondo: Dei delitti in particolare**

### **Titolo II: Dei delitti contro la pubblica amministrazione**

#### **Capo I: Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione**

##### **Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1).

*(1) Articolo così sostituito dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.*

### **Titolo XII: Dei delitti contro la persona**

#### **Capo III: Dei delitti contro la libertà individuale**

##### **Sezione V: Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti**

##### **Art. 622 Rivelazione di segreto professionale**

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.